

SH 46965 APP2

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO IN FORMA DI CONTRIBUTO NELLA SPESA

AI SENSI DEL D.Lgs. N. 297/1999


(D.M. 8 agosto 2000, n. 593, art.13 - DM 10.10.2003)

Il presente atto e tutti i provvedimenti, atti e formalità relativi al suo svolgimento ed alla sua estinzione godono del trattamento tributario previsto dal DPR 29/9/1973, n° 601, artt. 15 e seguenti.

SCRITTURA PRIVATA

TRA

La Banca Nazionale del Lavoro Spa (di seguito denominato anche "Banca"), con sede legale e Direzione Generale in Roma, Via Vittorio Veneto n. 119, iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo bancario B.N.L - iscritto all'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. Parigi, capitale sociale 2.076.940.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 09339391006, aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi, in qualità di capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito, con atto per notaio Ligurini di Roma, rep. n. 113607, tra la stessa Banca Nazionale del lavoro S.p.A., il Banco di Napoli, Effbanca S.p.A. e la Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. coop., ai fini della prestazione al Ministero dell'Istruzione



dell'Università e della Ricerca (di seguito "MIUR"), del servizio relativo agli adempimenti amministrativi e tecnici per l'istruttoria e la gestione degli interventi agevolativi nel settore della ricerca di cui alla legge 488/1992 e al decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, rappresentata ai fini del presente atto dal Sig. Marco SIGHINOLFI, nato a Modena il 14/08/1966, domiciliato per la carica in Modena, Via San Carlo 8/20 presso la sede sociale della Banca Popolare dell'Emilia-Romagna soc. coop., nella sua qualità di Procuratore della stessa Banca Popolare dell'Emilia-Romagna soc. coop., Istituto facente parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese come sopra costituito, che firma in virtù di procura, a ministero notaio dott. Mario Liguori, rilasciata a suo favore dalla Banca Nazionale del Lavoro Spa in data 16/06/2009 rep. n. 159888, che in copia si allega al presente contratto sotto la lettera "A";

B.

► La seguente impresa ed ente pubblico (di seguito denominati congiuntamente anche "Soggetti finanziari"), che stipulano il presente contratto cointestato ai sensi dell'art. 5, del DM 593/2000:

*** LABORATORIO DI TECNOLOGIE ONCOLOGICHE HSR-GIGLIO SOC. CONS. A.R.L. (in breve LATO HSR-GIGLIO SOC. CONS A R.L.)** con sede legale in Cefalù (PA), Contrada Pietrapollastra Pisciotto, fondo consortile di Euro 10.000,00, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo n. 05414880822, iscrizione Anagrafe Nazionale delle Ricerche cod. 58283CWC.


rappresentata ai fini del presente atto dal Sig. Antonio Emilio SCALA, nato a Milano
il 21/07/1939, domiciliato per la carica presso la società, in qualità di Legale
rappresentante che firma in esecuzione della delibera del Consiglio di
Amministrazione del 26/03/2009;

• **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA – FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA** con sede legale in Messina, Piazza S. Pugliatti n. 1, codice fiscale n. 80004070837, iscrizione Anagrafe Nazionale delle Ricerche cod. LI7903GC,
rappresentata ai fini del presente atto dal Prof. Francesco TOMASELLO, nato a
Messina il 04/07/1946, in qualità di legale rappresentante che firma in esecuzione del
Decreto di nomina a rettore rilasciato in data 22/03/2007.

SI PREMETTE

- a) che con il presente contratto viene formalizzata la concessione ai "Soggetti finanziati" di un finanziamento sotto forma di contributo nella spesa (di seguito denominato anche "Finanziamento") a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (di seguito denominato "Fondo"), per lo sviluppo del Progetto di Ricerca industriale e sviluppo precompetitivo (di seguito denominato "Progetto di Ricerca") avente per titolo "Studio di strategie terapeutiche mediche innovative guidate da imaging molecolare e proteogenomica: applicazione in oncologia e neurologia", corredata di uno specifico Progetto di Formazione per ricercatori e tecnici di ricerca (di seguito denominato

"Progetto di Formazione") avente per titolo "Formazione di ricercatori altamente qualificati nello studio della Proteogenomica e Biomaging in Medicina: Applicazioni in Oncologia" (prot. DM46965 del 29/12/2007), da realizzare almeno per il 75% nelle aree del territorio nazionale indicate dell'art.3, comma 1, del decreto 10 ottobre 2003 presentato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito denominato "Ministero");

- b) che i "Soggetti finanziati" nella domanda di finanziamento hanno indicato la Banca, in qualità di soggetto convenzionale con il Ministero in virtù della convenzione stipulata il 08/01/99, per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa e successive disposizioni attuative;
- c) che il Ministero, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 emanato di intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con decreto n. 1141/Ric del 31/10/2008 (allegato sotto la lettera "B") ha ammesso alle agevolazioni, per le quali ha previsto la relativa copertura finanziaria, il Progetto di cui alla lettera a), da realizzare con le modalità, i tempi, le fasi di avanzamento ed i capitoli di costo previsti da realizzare con le modalità, i tempi, le fasi di avanzamento ed i capitoli di costo previsti dal Capitolato Tecnico per il Progetto di Ricerca e dal Capitolato Tecnico per il Progetto di Formazione (Capitolati che, ancorché non allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante ed essenziale);
- d) che il suddetto decreto indica, per il Progetto di Ricerca, la data del 01/09/2008 quale termine di inizio e ammissibilità dei costi e stabilisce la durata in 48 mesi (pertanto la data di fine Progetto di Ricerca viene fissata al 31/08/2012) e, per il Progetto di

Formazione, la data del 01/01/2009 quale termine di inizio e ammissibilità dei costi e stabilisce la durata in 30 mesi (pertanto la data di fine Progetto di Formazione viene fissata al 30/06/2011). La durata del Progetto potrà essere maggiorata, su richiesta avanzata dalla Ditta finanziata alla Banca, fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto indicato dall'art.2 del decreto di ammissione alle agevolazioni.

d-bis) che i "Soggetti finanziati" sono tra loro vincolati dall'obbligo di adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente contratto ed in particolare dall'obbligo di realizzare il Progetto come da Capitolati Tecnici di cui al precedente punto c); l'eventuale inadempimento anche da parte di uno soltanto dei "Soggetti finanziati" potrebbe comportare la revoca del finanziamento con le conseguenze di cui all'art. 13;

d-ter) che i "Soggetti finanziati", fermo restando la responsabilità di ciascuno per quanto di propria competenza, hanno indicato (Prof. Luigi Recchioni - viale G. Ercolani n. 3 40138 Bologna) quale Soggetto incaricato di detenere copia di tutta la documentazione prevista dal presente contratto;

e) che, in relazione al luogo di svolgimento del Progetto, si distinguono Zone Non Eleggibili e Zone Eleggibili, intendendosi per queste ultime i territori italiani di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato C.E., nonché i territori che possono beneficiare del Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo dell'obiettivo 1 (regioni in ritardo di sviluppo), dell'obiettivo 2 e in phasing cui quali risultano dall'elenco vigente alla data di presentazione della domanda di Finanziamento;

④ 2007 finanziari con "Ugo RAVASI DI TECNOLOGIE INNOVATIVE HSR - GIGLIOLI S.p.A. Cons. A. R.L." Mercoledì 11/11/2009

e-bis) che i progetti finanziati a valere sul FAR, qualora vengano sostenuti costi in zone rientranti nell'obiettivo 1, potrebbero essere inquadrati in una delle Misure del Programma Operativo Nazionale "Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006" (di seguito denominato PON), e pertanto, in tali casi, soggetti agli specifici adempimenti previsti dalla regolamentazione per i Fondi Strutturali dell'Unione Europea ed in particolare a quelli relativi al monitoraggio procedurale, finanziario e fisico delle attività svolte, nonché agli obblighi in termini di informazione e pubblicità, di cui ai punti 3 e 6 dell'allegato del Regolamento (CE) N. 1159 del 30 maggio 2000 pubblicato sulla GUCE L130 del 31 maggio 2000;

- f) che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D. Lgs. N. 297/99, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dello stesso D. Lgs. N. 297/99 sono assistiti da privilegio generale (per il che vedasi l'art. 10);
- g) che ai sensi dell'art. 5, comma 35, del D.M. 593/2000 è facoltà dei Soggetti finanziati richiedere una anticipazione (per il che vedasi l'art. 5);
- h) che la Banca stipula il presente contratto in nome e per conto del Ministero in qualità di soggetto convenzionato con lo stesso Ministero, come previsto al precedente punto b);
- i) che l'intervento di cui al presente contratto è disciplinato dalla normativa vigente ed, in particolare, dal D.Lgs. n.297 del 27.07.1999, dal DM 8.8.2000 n.593 (pubblicato sul supplemento n. 10 alla G.U. n. 14 del 18.01.2001) e dal D.Lgs. n.123 del 31.03.1998, nonché dal D.M. 10.10.2003, che le parti dichiarano di ben conoscere ed ai quali si rimanda per quanto non espressamente previsto dal presente contratto;

l) che il presente atto ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.P.R. n. 252/98 viene perfezionato - sotto condizione risolutiva - in assenza delle informazioni prefettizie di cui alla vigente normativa antimafia, essendo decorso il termine di 45 giorni dalla ricezione da parte della competente Prefettura della richiesta di certificazione antimafia; le erogazioni - ad eccezione dell'anticipazione (nota MIUR n. 12641 del 9.12.2002) - rimangono invece subordinate all'acquisizione di dette informazioni, ai sensi dell'art. 11 comma 4 dello stesso D.P.R. ed in base alla Circolare del MINISTERO n. 3296 del 4.4.2000.


TUTTO CIO' PREMESSO

per formare parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene tra le parti anzidette quanto di seguito esposto:

ART. 1

ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ

I Soggetti finanziati opereranno in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, sia nazionali che comunitarie, assumendosi la completa responsabilità della realizzazione del Progetto; pertanto la Banca ed il Ministero resteranno estranei ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del Progetto stesso, e saranno totalmente esenti da responsabilità per



eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse al Progetto.

ART. 2

IMPORTO DELL'AGEVOLAZIONE

Con la firma del presente contratto viene formalizzata la concessione ai Soggetti finanziati di un finanziamento a valere sul Fondo in forma di contributo nella spesa, fino all'importo capitale massimo pari ad Euro 16.024.777,50 (sedicimilioniventicattromilasettecentosettantasette,50) di cui Euro 15.134.777,50 (quindicimilonicentrentaquattromilasettecentosettantasette,50) per il Progetto di Ricerca ed Euro 890.000,00 (ottocentonovantamila,00) per il Progetto di Formazione.

Il Finanziamento viene così ripartito tra i Soggetti finanziati in ragione della suddivisione in quote dei costi così come risultante dal Capitolato Tecnico di cui al punto a) delle Premesse:

- LATO HSR-GIGLIO SOC. CONS. A.R.L.

- costo agevolabile euro 22.348.750,00
(ventiduemilionitrecentoquarantottomilasettecentocinquantanta,00) di cui euro 21.458.750,00 (ventunomilioniquatrecentocinquecentottottomilasettecentocinquanta,00) per il Progetto di Ricerca ed euro 890.000,00 (ottocentonovantamila,00) per il Progetto di Formazione;
- importo del Finanziamento in forma di contributo nella spesa euro 14.966.437,50 (quattordicimilanovecentosessantaseimilaquattrocentrentasette,50) di cui euro

14.076.437,50 (quattordicimilisettantaseimilaquattrocentoventisei,50) per il Progetto di Ricerca ed euro 890.000,00 (ottocentonovantamila,00) per il Progetto di Formazione.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA - FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

- costo agevolabile euro 1.526.200,00 (unmilionecinquecentoventiseimiladuecento,00) di cui 1.526.200,00 (unmilionecinquecentoventiseimiladuecento,00) per il Progetto di Ricerca ed euro 0,00 (zero,00) per il Progetto di Formazione;

- importo del Finanziamento in forma di contributo nella spesa euro 1.058.340,00 (unmilionequindiamilatrecentoquaranta,00) di cui euro 1.058.340,00 (unmilionequindiamilatrecentoquaranta,00) per il Progetto di Ricerca ed euro 0,00 (zero,00) per il Progetto di Formazione.


Eventuali modifiche alla predetta ripartizione dei costi, tra i Soggetti finanziati, sono soggette a specifiche approvazioni da parte del Ministero, in conformità a quanto previsto al terzo comma del successivo articolo 6.

L'erogazione del Finanziamento avrà luogo in conformità a quanto previsto al successivo art. 4.

ART. 3

OBBLIGHI DEI SOGGETTI FINANZIATI

Ciascun Soggetto finanziato si impegna:



- a) a fornire alla Banca, entro il termine di 60 giorni da oggi la prova di essere regolarmente intervenuto in contratto, mediante la produzione del certificato C.C.I.A.A. completo di vigenza¹ con data successiva ad oggi nonché, entro il suddetto termine, a fornire quella ulteriore documentazione tecnica, legale ed amministrativa che dovesse essere richiesta motivatamente dalla Banca;
- b) a produrre semestralmente, per il tramite del Soggetto di cui al punto d) ter) delle Premesse, alla Banca ed all'Esperto, entro 60 giorni dal termine di ciascun semestre – ovvero entro 60 gg. dalla stipula del presente contratto per gli eventuali semestri già trascorsi – la documentazione tecnica e contabile attestante le attività svolte e composta da un rapporto tecnico unico per tutti i Soggetti finanziari per ciascuno stato di avanzamento con prima scadenza al 28/02/2009 per il progetto di ricerca e 30/06/2009 per il progetto di formazione e dai corrispondenti rendiconti dei costi ciascuno per la propria quota, il tutto da redigere secondo gli schemi e con le modalità previsti dal Capitolato Tecnico di cui alla lettera c) delle Premesse;
- b1) a produrre, per il tramite del Soggetto di cui al punto d) ter) delle Premesse, alla banca e all'esperto, contestualmente alla documentazione di cui al precedente punto b), le informazioni richieste dalla vigente normativa comunitaria in tema di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico delle attività progettuali, utilizzando a tal fine gli schemi in versione informatica e cartacea appositamente predisposti dal MIUR nelle scadenze dello stesso indicate;

¹ solo per i soggetti privati

- c) a comprovare – entro il termine massimo di 60 giorni dalla data stabilita per la conclusione del Progetto riportata nel punto d) delle Premesse – la realizzazione del Progetto medesimo in aree economicamente deppresse del territorio nazionale fornendo, per il tramite del Soggetto di cui al punto d ter) delle Premesse, alla Banca ed all'Esperto una relazione tecnica unica per tutti i Soggetti finanziati sull'ultimo periodo e sull'intero programma svolto comprendente il rendiconto dei costi sull'ultimo periodo ciascuno per la propria quota, il tutto da redigere secondo gli schemi e con le modalità previsti dal Capitolato Tecnico di cui alla lettera c) delle Premesse;
- d) a consentire – anche per conto dei soggetti che abbiano con i Soggetti finanziati rapporti di cointeressenza, ad esempio soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate – la verifica del corretto utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, sia mediante i controlli e le ispezioni di cui all'art. 15 del presente contratto sia tenendo una separata evidenza delle spese sostenute per il Progetto – in conformità al Capitolato Tecnico di cui alla lettera c) delle Premesse – ed in particolare dei costi sostenuti nelle Zone Eleggibili di cui alla lettera e) delle Premesse stesse;
- e) a tenere a disposizione – per ulteriori 5 anni dalla data dell'ultima erogazione – tutta la documentazione suddetta;
- f) a comunicare immediatamente alla Banca ed al Ministero l'assunzione di ogni delibera comportante modifiche dell'assetto aziendale/societario (ad es. fusione, incorporazione, liquidazione volontaria) nonché ogni variazione degli organi amministrativi ed a produrre



tempestivamente la documentazione necessaria anche ai fini della eventuale richiesta di riscontri antimafia aggiornati, ai sensi della normativa vigente in materia;

g) a comunicare immediatamente alla Banca ed al Ministero, nel caso di consorzi o società consortili, le variazioni di cui al precedente punto anche relativamente a ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione al fondo consortile superiore al 10% nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione ed a produrre tempestivamente la documentazione necessaria anche ai fini della richiesta di riscontri antimafia aggiornati, ai sensi della normativa vigente in materia.

Resta, altresì, espressamente inteso che ciascun Soggetto finanziato si impegna fin da ora a presentare al Ministero, entro i 2 anni successivi alla conclusione del Progetto, una relazione in merito all'impatto economico-occupazionale dei risultati raggiunti; in mancanza il Soggetto finanziato inadempiente sarà escluso per gli anni successivi dagli interventi previsti dal decreto 593 dell'8/8/2000.

I Soggetti finanziati si impegnano, infine, a tenere presso il Soggetto finanziato di cui al punto d ter) delle Premesse copia di tutta la documentazione tecnica e contabile di cui al presente articolo.

ART. 4


MODALITA' E CONDIZIONI DI EROGAZIONE

Le erogazioni delle agevolazioni di cui al presente atto non avranno inizio che dopo l'adempimento delle obbligazioni previste nel precedente art. 3, lettere a), b) e b1).

ed avranno luogo gradualmente in rapporto allo stato di realizzazione del Progetto ed alla dimostrazione dell'ammontare dei relativi costi ammissibili quali risultanti dalla documentazione di cui al predetto art. 3, lettera b), in base alle percentuali di intervento riportate nel decreto del Ministero di cui alla lettera c) delle Premesse.

In particolare, il Ministero potrà dar corso ad ogni erogazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione predisposta dalla Banca (secondo schema fornito dal Ministero) conseguente alla positiva verifica dei risultati di ciascuno stato di avanzamento del Progetto su tutti i Soggetti finanziati ciascuno per la propria quota. Tale verifica verrà effettuata dall'Esperto entro 30 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al precedente art. 3 lett. b) - ovvero lett. c) per quanto concerne l'erogazione a saldo - e dalla Banca entro 30 giorni dal ricevimento della relazione dell'Esperto nonché della completa documentazione di cui all'art. 3 lett. b) e b i) - ovvero lett. c) per quanto concerne l'erogazione a saldo -; qualora l'Esperto o la Banca riscontrino elementi che contraddicano i dati e gli obiettivi del Progetto, la Banca dovrà dargne comunicazione al Ministero ai fini della eventuale revoca del Finanziamento con le conseguenze di cui all'art. 13 o, solo nel caso di cause di insuccesso non imputabili ai Soggetti finanziati, l'interruzione del Finanziamento stesso con le conseguenze di cui all'art. 12.

Le erogazioni sono inoltre subordinate a quanto previsto nei successivi punti a), b) e c), salvo l'erogazione finale, che è subordinata solamente a quanto previsto nei punti a) e b):



13

- a) al permanere della piena capacità giuridica dei Soggetti finanziati, qualora gli stessi risultino in una delle situazioni di cui al R.D. 16/3/1942 n.267 e successive modificazioni o di cui al D.Lgs. 8/7/1989 n.270 e successive modificazioni, il Ministero deciderà in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell'intervento;
- b) alla insussistenza di situazioni di morosità, anche relativamente ad una sola scadenza, di somme a qualunque titolo dovute in dipendenza del presente contratto o anche di altri contratti stipulati ai sensi del D.Lgs. 297/99, della Legge n.46/82 e successive integrazioni, della Legge n. 346/88 nonché situazioni di morosità a qualsiasi titolo nei confronti del Ministero, qualora i Soggetti finanziati risultino morosi, il Ministero deciderà in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell'intervento;
- c) al permanere, relativamente alla situazione economico-finanziaria dei Soggetti finanziati, del rispetto del rapporto tra oneri finanziari netti e fatturato (quali risultanti dagli ultimi bilanci ufficiali che i Soggetti finanziati devono di volta in volta produrre alla Banca) che dovrà risultare inferiore all'8%; in caso di mancata rispondenza del suddetto parametro, l'erogazione (ad eccezione dell'erogazione a saldo) dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed esecutibile a prima richiesta come da schema fornito dal Ministero (per il che vedasi l'art. 11).

Secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al punto 1) delle Premesse, le erogazioni, salvo quelle in forma di anticipazione, relativamente al Soggetto finanziato LATO HSR-GIGLIO sono subordinate all'acquisizione da parte della Banca di valido certificato antimafia ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. n° 252/98.

Resta inteso che durante lo svolgimento del Progetto il Finanziamento verrà erogato a ciascun Soggetto finanziato fino a concorrenza del 90% della relativa quota, il saldo di quanto risulterà spettante, comunicato dal Ministero con specifica lettera indirizzata al Soggetto finanziato, verrà erogato a seguito delle positive verifiche sul corretto svolgimento dell'intero Progetto.

Resta comunque espressamente inteso che qualora venga accertato dalla Banca che l'ammontare delle erogazioni abbia superato i limiti percentuali indicati nel citato decreto del Ministero ovvero che le erogazioni stesse siano state effettuate, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al Finanziamento, il Ministero avrà diritto di operare il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da versare; in mancanza o in caso di insufficienza di queste, i Soggetti finanziati interessati dovranno restituire, in unica soluzione ed entro trenta giorni dalla richiesta scritta della Banca o del Ministero, l'accertata eccedenza maggiorata, in entrambi i casi, degli interessi, decorrenti dalla data di erogazione, calcolati in ragione del Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al momento dell'erogazione.

Rimane espressamente stabilito che tutte le erogazioni, comprese quelle in via anticipata, restano subordinate all'effettiva disponibilità di cassa delle relative risorse finanziarie assegnate. Nulla, pertanto, sarà dovuto dal Ministero o dalla Banca per eventuali ritardi nelle erogazioni causati da mancata disponibilità finanziaria.

ART. 5

EVENTUALI ANTICIPAZIONI

E' in facoltà di ciascuno dei Soggetti finanziati richiedere, ai sensi dell'art. 5, comma 35, del dm 593/2000, un'anticipazione di importo pari al 30% sia della quota di Finanziamento al medesimo spettante per il Progetto.

Resta espressamente inteso che qualora i Soggetti finanziati esercitino tale facoltà gli importi dei rispettivi contributi via via spettanti in base ai costi sostenuti e ritenuti ammissibili verranno utilizzati, fino a concorrenza, ad estinzione della anticipazione suddetta.

Detta anticipazione, salvo che per i Soggetto finanziato pubblico, dovranno essere garantite da fideiussioni bancarie o polizze assicurative irrevocabili, incondizionate ed esecutibili a prima richiesta secondo schemi forniti dal Ministero. Resta fermo che dovranno essere prodotte distinte garanzie per la quota del Progetto di Ricerca e per la quota del Progetto di formazione.

La garanzia dovrà contenere espressamente l'impegno della banca/società garante a rimborsare, in caso di escusione da parte del Ministero, il capitale più gli interessi pari al TUR vigente al momento dell'erogazione dell'anticipazione maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione stessa e quella del rimborso.

Detta garanzia potrà essere liberata, su richiesta del Soggetto finanziato, al verificarsi delle condizioni e secondo le modalità previste nella garanzia stessa.

Nel caso di interruzione del Finanziamento stabilito dal Ministero l'importo del Finanziamento spettante in base ai costi ammissibili verrà utilizzato ad estinzione dell'anticipazione; l'eventuale importo dell'anticipazione risultante eccedente dovrà

essere rimborsato, maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del TUR vigente al momento dell'erogazione.


ART. 6

COMUNICAZIONE DI MANCATA ESECUZIONE E VARIANTI

Qualora i Soggetti finanziati ritengano di non dare ulteriore esecuzione al Progetto per la realizzazione del quale è stato concesso il presente Finanziamento devono darne immediata comunicazione alla Banca ed all'Esperto indicandone i motivi. La Banca entro i successivi 60 giorni e comunque entro 30 gg. dal ricevimento della relazione dell'Esperto comunicherà la situazione al Ministero che potrà decidere la revoca - totale o parziale - del Finanziamento con le conseguenze di cui all'art. 13 o, solo nel caso di cause non imputabili ai Soggetti finanziati, l'interruzione del Finanziamento stesso con le conseguenze di cui all'art. 12.

In riferimento alla ripartizione delle somme per tipologie di spesa, saranno automaticamente ammissibili varianti all'articolazione economica e temporale, nonché territoriale nell'ambito delle aree economicamente depresse del territorio nazionale, del Progetto autonomamente apportate da ciascun Soggetto finanziato nell'ambito delle proprie quote di costo, purché ciò non comporti modifiche che alterino il profilo originario tecnico della ricerca e incidano sugli obiettivi del Progetto.

Per le varianti all'articolazione territoriale che comportino il sostentimento di costi al di fuori di aree depresse del territorio nazionale per un importo non superiore al 25%



del costo complessivo del progetto dovrà essere dimostrata da parte dei Soggetti finanziati l'impossibilità di reperire analoghe competenze nelle stesse aree depresso.

Nei casi di varianti comportanti modifiche che alterino il profilo originario tecnico della ricerca e incidano sugli obiettivi del Progetto, le varianti stesse dovranno essere comunicate alla Banca ed all'Esperto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, prima del verificarsi della modifica. La Banca invierà al Ministero una relazione in merito alle varianti proposte entro i successivi 60 giorni e comunque entro 30 gg. dal ricevimento della relazione dell'Esperto. L'eventuale comunicazione di ammissione a dette varianti, da parte del Ministero, formerà parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Resta inteso che in caso di varianti approvate l'ammissibilità dei relativi costi non potrà avere decorrenza antecedente alla data di ricevimento da parte della Banca della comunicazione di cui al comma precedente.

Resta, altresì, inteso che in caso di assenza di dette comunicazioni da parte dei Soggetti finanziati o di mancata approvazione del Ministero su tali modifiche, il Ministero medesimo potrà decidere la revoca del Finanziamento con le conseguenze di cui all'art. 13.

ART. 7

EVENTUALE RESTITUZIONE

I Soggetti finanziati non sono, in linea di principio, tenuti al rimborso delle somme a questi erogate, fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo 4 e nel successivo art. 13 per il caso di revoca del Finanziamento.

Resta in particolare espressamente inteso che il tasso nominale annuo degli interessi di mora, calcolati per il numero effettivo di giorni divisore giorni effettivi (civile/civile), sarà pari al TUR vigente durante la mora, aumentato di 3 (tre) punti percentuali.

ART. 8

INCUMULABILITÀ

Ciascun Soggetto finanziato dichiara di non godere, a fronte del Progetto di cui alla lettera c) delle Premesse, di altre agevolazioni a valere su fondi pubblici, nazionali od internazionali e si impegna a comunicare alla Banca e al Ministero eventuali future richieste e/o ottenimenti di agevolazioni a valere sulle spese del medesimo progetto, per i provvedimenti che il Ministero intenderà adottare.

ART. 9

RISULTATI DELLA RICERCA

I Soggetti finanziati sono proprietari dei risultati prodotti nell'ambito del Progetto di cui alla lettera c) delle Premesse.

Resta salva la facoltà dei Soggetti finanziati di concordare, nel rispetto degli apporti di ciascuno, l'attribuzione e l'esercizio dei diritti di proprietà sui predetti risultati.

tra gli stessi Soggetti finanziati. Di tali accordi dovrà farsi specifica descrizione nell'ambito delle relazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.

I Soggetti finanziati si impegnano ad attuare industrialmente i risultati del Progetto prioritariamente in territorio comunitario; in mancanza il Ministero, anche su indicazione della Banca, avrà la facoltà di revocare il Finanziamento con le conseguenze di cui all'art.13.

ART. 10

PRIVILEGIO GENERALE

I crediti nascenti dall'erogazione del Finanziamento di cui al presente atto sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

ART. 11

GARANZIE

Resta espressamente convenuto che qualora prima di ogni singola erogazione la verifica di cui al punto c) dell'art. 4 del presente contratto dia esito negativo, l'erogazione (ad eccezione dell'erogazione a saldo) dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed esecutibile a prima richiesta come da schema fornito dal Ministero nei limiti della quota spettante al Soggetto che non rispetta

il parametro; tale fideiussione dovrà rimanere ferma e valida fino alla verifica conclusiva del corretto svolgimento del progetto, altrimenti sarà facoltà del Ministero, anche su indicazione della Banca, di revocare - in tutto o in parte - l'intero Finanziamento con le conseguenze di cui all'art. 13.

La mancata presentazione di tale garanzia entro il termine di 60 giorni dalla richiesta della Banca o del Ministero, comporterà la sospensione dell'erogazione dell'intera quota di Finanziamento relativa al Soggetto finanziato interessato fino all'avvenuta verifica della conclusione del Progetto - fermi restando tutti gli adempimenti e gli obblighi assunti con il presente contratto relativi alla eventuale quota di Finanziamento già erogata - e le erogazioni verranno effettuate, nell'osservanza delle disposizioni di cui al precedente art. 4, previa verifica dei requisiti di cui al quarto comma, lettere a) e b) dell'art. 4 stesso.

ART. 12

INTERRUZIONE

Nei caso di interruzione del Finanziamento il Ministero, sulla base delle indicazioni fornite dall'Esperto e dalla Banca, erogherà a ciascun Soggetto finanziato il Finanziamento spettante - commisurata ai costi da ciascuno sostenuti e risultati ammissibili. Nel caso in cui i Soggetti finanziati abbiano usufruito di un'anticipazione si procederà come indicato nell'art. 5.

ART. 13

REVOCA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Le obbligazioni relative alla restituzione conseguente a revoca delle agevolazioni vengono assunte dai Soggetti finanziati ciascuno in ragione della propria quota di Finanziamento.

Qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti dalla Banca e dall'Esperto, anche ai sensi del successivo art. 15, emergano inaderimenti anche di uno soltanto dei Soggetti finanziati rispetto agli obblighi previsti nel presente contratto, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento, la Banca relazionerà al Ministero.

La Banca invierà una dettagliata relazione al Ministero, ai fini di una decisione in merito al permanere dell'agevolazione, anche nelle seguenti fattispecie:

- a) rilascio, da parte di anche uno solo dei Soggetti finanziati di dichiarazioni, documenti o elaborati non veritieri;
- b) presentazione da parte anche di uno solo dei Soggetti finanziati e/o degli eventuali fideiussori di domande di procedure di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di proposte di cessione dei beni ai creditori;
- c) dichiarazione di fallimento, dichiarazione di insolvenza, apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria anche di uno solo dei Soggetti finanziati e/o degli eventuali fideiussori;
- d) cessazione o modificazione dell'attività di anche di uno solo dei Soggetti finanziati;
- e) modifiche sostanziali dell'assetto aziendale/societario anche di uno solo dei Soggetti finanziati (ad esempio trasformazione o fusione od incorporazione in altre società);

- f) mancato rispetto, rilevato in sede di controlli finali, dei requisiti di ammissibilità, con particolare riferimento all'obbligo di esecuzione del Progetto nelle aree deprese.

Qualora il Ministero disponga la revoca – totale o parziale, a carico di tutti o di alcuni dei Soggetti finanziati – del Finanziamento, la stessa avrà per effetto l'obbligo a carico dei soggetti nei cui confronti detta revoca è disposta del pagamento – nella misura e con le modalità stabilite dal Ministero – degli importi percepiti, con le spese e gli interessi maturati dalla data di erogazione fino al giorno del pagamento e calcolati come di seguito specificato, fatto salvo il risarcimento dei danni e le altre sanzioni di cui all'art. 9 del citato D.Lgs. 123/98.

Ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 9 del D.Lgs. 123/98, nei casi di revoca disposta per azioni o fatti addebitati al Soggetto finanziato, lo stesso dovrà versare al Ministero l'importo del medesimo percepito maggiorato di un interesse pari al TUR vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di 5 punti percentuali; negli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al TUR.

In caso di revoca del Finanziamento il presente contratto si intende rescisso di diritto, in tutto o in parte, con gli effetti di cui al provvedimento di revoca.

ART. 14

SURROGAZIONE E REGRESSO

I Soggetti finanziati rinunciano ad esercitare, in pregiudizio dei diritti del Ministero, il diritto di surrogazione e il diritto di regresso ad essi spettante in dipendenza di pagamenti effettuati per il presente e/o per precedenti finanziamenti assunti e/o garantiti fino a che il

Ministero non sia completamente soddisfatto di ogni suo credito (per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio) derivante sia dal presente che dai precedenti contratti stipulati a valere sui fondi pubblici di competenza del Ministero.

ART. 15

CONTROLLI E ISPEZIONI

Controlli e ispezioni potranno essere disposti ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

Inoltre il Ministero, l'Unità di Controllo Fondi Comunitari di cui al decreto del 8 agosto 2002, la Banca e l'Esperto potranno effettuare, nei tempi e nei modi che riterranno opportuni, controlli tecnici, contabili e amministrativi, nonché ispezioni di qualunque genere connesse con il Progetto e con la industrializzazione dei risultati, restando ovviamente inteso che, compatabilmente con gli obblighi di legge, il Ministero, l'Unità di Controllo Fondi Comunitari di cui al decreto del 8 agosto 2002, la Banca e l'Esperto manterranno sulle notizie e sui dati tecnici acquisiti in occasione dei suddetti accertamenti o comunque comunicati dai Soggetti finanziati, la riservatezza necessaria a tutelare gli interessi degli stessi Soggetti finanziati.

I Soggetti finanziati si obbligano a fornire ogni opportuna assistenza, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant'altro necessario.

Al fine di consentire ai soggetti competenti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria ciascun Soggetto finanziato si obbliga a fornire tutta la

documentazione necessaria. A tal proposito verifiche e controlli in loco potranno essere effettuate anche da funzionari del MEF, della Corte dei Conti italiana e/o europea ed agenti comunitari all'uopo designati.

ART. 16

OBBLIGHI DEI SOGGETTI FINANZIATI IN CASO DI CONTESTAZIONI

Qualunque contestazione fosse sollevata dai Soggetti finanziati o dovesse comunque sorgere fra le parti, non potrà sospendere l'adempimento degli obblighi assunti dai Soggetti finanziati con il presente contratto.

ART. 17

NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA

I Soggetti finanziati sono tenuti ad osservare la normativa nazionale e comunitaria in materia di impatto ambientale e di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, nonché in materia di informazione e pubblicità e di appalti pubblici di servizi e forniture.

In particolare, in materia di informazione e pubblicità, i Soggetti finanziati, sono tenuti a rispettare gli adempimenti di cui ai punti 3 e 6 dell'allegato del Regolamento (CE) N. 1159 del 30 maggio 2000 pubblicato sulla GUCE L130 del 31 maggio 2000.



I Soggetti finanziati sono tenuti inoltre ad applicare e a far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, per tutta la durata del Finanziamento, condizioni non inferiori a quelle risultanti nei contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Qualora venissero applicate ai Soggetti finanziati sanzioni per inosservanza degli obblighi di cui sopra (ad es. ai sensi dell'art. 36, comma terzo della L. 20 maggio 1970, n. 300 e dell'art. 3, comma nono, della L. 10 aprile 1991, n. 125) il Ministero, anche su indicazione della Banca, avrà la facoltà di revocare il Finanziamento con le conseguenze di cui all'art. 13.

ART. 18

ELEZIONE DI DOMICILIO

Le parti eleggono domicilio come segue:

- Banca Nazionale del Lavoro Spa, Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese come sopradescritto, ai fini del presente contratto presso la sede legale della Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.r.l., in Modena, Via San Carlo 8/20;
- Lato HSR-GIGLIO presso la propria sede in Contrada Pietrapollastra - Pisciotto;
- UNIVERSITA' DI MESSINA presso la propria sede legale in Messina, Piazza S. Pugliatti n. 1;

e tutti in mancanza, presso il Comune delle rispettive Città, ai sensi dell'articolo 14 c.p.c.

La Banca o il Ministero potranno far eseguire la notificazione di tutti gli atti, anche esecutivi, al domicilio eletto o a quello reale dei Soggetti finanziati.

ART. 19

FORO COMPETENTE

Per tutte le eventuali controversie che dovessero derivare dal contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

ART. 20

SPESE E ONERI

Le spese del contratto, incidenti e conseguenti, ed in genere qualunque spesa od onere anche fiscale, che la Banca stessa dovesse sostenere, in dipendenza del contratto o della sua esecuzione ed estinzione, sono tutte a carico dei Soggetti finanziati in via solidale che si impegnano a tenerne in ogni momento indenne e sollevata la Banca, restando espressamente convenuto fra le parti che l'inosservanza di tale obbligo darà facoltà al Ministero, anche su segnalazione della Banca, di revocare il Finanziamento con le conseguenze di cui all'art. 13.

Le somme eventualmente dovute dai Soggetti finanziati alla Banca o al Ministero per effetto del presente contratto saranno corrisposte al netto di ogni spesa, onere, tributo o contributo, presenti o futuri, di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo dovuto a soggetti terzi, pubblici o privati. Tali oneri rimarranno pertanto a carico esclusivo dei Soggetti finanziati.

Il presente contratto, esteso in 5 originali, e tutti i provvedimenti, atti e formalità relativi al suo svolgimento ed alla sua estinzione usufruiscono del trattamento tributario previsto dal D.P.R. 29.9.1973, n. 601.

Milano, 15/06/2009

Ugo M. P.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

Procuratore

Marco SIGHINOLFI

LATO HSR-GIGLIO soc. cons. a r.l.

Legale Rappresentante

Antonio Emilio SCALI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

Legale rappresentante

Francesco TOMASELLO

I Soggetti finanziati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., dichiarano di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli 1 (esenzione di responsabilità); 3 (obblighi dei Soggetti finanziati); 4 (modalità e condizioni di erogazione); 5 (eventuali anticipazioni); 6 (comunicazione di mancata esecuzione e varianti); 7 (eventuale restituzione); 8 (incumulabilità); 9 (risultati della ricerca); 10 (privilegio generale); 11 (garanzie); 12 (interruzione); 13 (revoca e risoluzione contrattuale); 14 (surrogazione e regresso); 15 (controlli e ispezioni); 16 (obblighi dei Soggetti finanziati in caso di


contestazioni); 17 (normativa nazionale e comunitaria); 18 (foro competente); 19 (spese e oneri).

Messina 25/6/2009

LATO HSR-GIGLIO soc. cons. a r.l.

Legale Rappresentante

Antonio Emilio SCALA




UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

Legale rappresentante

Francesco TOMASELLO





REGISTRATO A MIRANDOLA AL N. 1723


SERIE 3 In data 09 LUG. 2009

Compagnia di Sicurezza
ESAT 1 o 2 D.O. 12/1997

PER IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO
(Dott. Giannotta Flaviano)

29



Il Compartente, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma lo Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto, mediante il quale

premesso:

- che con atto a rogito del Notaio Mario Liguori di Roma in data 20 settembre 2007 rep. n. 150845/32823 la **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.**, con sede in Roma Via Vittorio Veneto n. 119, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 00651990582, partita IVA 00920451002, ha conferito alla B.N.L.

PROGETTO S.p.A. con sede in Roma, Via Vittorio Veneto n. 119, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, numero di Codice Fiscale e Partita IVA 09339381008, il compendio aziendale relativo al settore di banca commerciale, meglio descritto in detto atto;

- che con decorrenza dall'1 ottobre 2007 il predetto conferimento è divenuto efficace e da tale data la conferitaria B.N.L. **PROGETTO S.p.A.** ha modificato la propria denominazione sociale in **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.** o in forma abbreviata **B.N.L. S.p.A.** ed il proprio oggetto sociale nella raccolta del risparmio e nell'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero;

tutto ciò premesso

il Compartente nella qualità sindacata

conferisce

ai sensi dell'articolo 37 dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della convenzione interbancaria stipulata l'8 gennaio 1999 fra la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., il Banco di Napoli S.p.A., l'Efbanca S.p.A. e la Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa, mandato ai Signori:

Marco Sighinolfi nato a Modena il 14.8.1966,

ALLEGATO A
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
PROGETTO DI RICERCA
PROT N. DM 46965

Reportorio n. 169388

Raccolte n. 35334

SOLLEVO NOTARILE
Dott. MARIO LIGUORI
Via Cassiodoro, 1/A - 00193 ROMA
Tel. 06.68409501 - Fax. 06.68409522

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove il giorno sedici del mese di giugno in Roma, Via Vittorio Veneto

n. 119, presso gli uffici della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Avanti a me, Dr Mario Liguori, Notaio in Roma con studio in Via Cassiodoro n. 1/a,
iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia,

a presentia

Il Dott. Fabio Gallia, nato ad Alessandria il 20 agosto 1963, domiciliato per la carica in
Roma, Via Vittorio Veneto n. 119, che si costituisce nella sua qualità di
Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della "BANCA NAZIONALE DEL
LAVORO S.P.A." con sede in Roma Via Vittorio Veneto n. 119, capitale sociale Euro
2.076.940.000,00 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, numero di
Codice Fiscale e Partita IVA 09339391008, numero R.E.A. 1156071, iscritta all'Albo
della Banche, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, quale
capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese costituito, con atto da me
Notaio rogato in data 8 gennaio 1999 reg. n. 115607, tra la Banca Nazionale del
Lavoro S.p.A., il Banco di Napoli S.p.A., l'Erbanca S.p.A. e la Banca Popolare
dell'Emilia Romagna S.c.r.l. (ora Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società
Cooperativa), ai fini della prestazione al Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica (ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)
del servizio relativo agli adempimenti amministrativi e tecnici per l'istruzione e la
gestione degli interventi agevolati nel settore della ricerca di cui alla legge n.
488/1992 e al decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1993.

Richiesto, lo Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto al comparente, il quale a mia domanda lo dichiara conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive alle ore quattordici e minuti trenta.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su un foglio non bollato per tre pagine intere e diciannove righe fin qui della presente quarta pagina.

F.T.O Fabio GALLIA

F.T.O MARIO LIGUORI NOTAIO

Reg. to ufficio dello Studio di Roma 2

Atti Pubblici

N. 17 giugno 2009

SI n. 20549/17

Escrto

IO DOTTOR MARIO LIGUORI NOTAIO IN ROMA CERTIFICO CHE LA PRESENTE
COPIA CHE SI RILASCIA SU N. UN FOGLIO E' CONFORME ALL'ORIGINALE
ATTO AI MIEI ROGITI MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME

ROMA, 18 giugno 2009

Luciano Leonardi nato a Biancavilla (CT) il 11.5.1965;

Domenico Chirico nato a Roma il 23.9.1965;

Daniela Poggi nata a Roma il 3.5.1969;

Alberto Marchinelli nato a Roma il 28.2.1970

nella loro qualità di procuratori della Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa, affinché, in nome e per conto della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

con firma anche disgiunta:

- stipulino con Laboratorio di Tecnologie Oncologiche HSR - GIGLIO In breve

LATO HSR - GIGLIO Soc. Consortile a. r.l. con sede in Cefalù (PA) Contrada

Pietrapollastra, Pisciotto, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle

Imprese di Palermo n. 06414880822 e l'Università degli Studi di Messina Facoltà di

Medicina e Chirurgia con sede in Messina Piazza Puglietti n. 1 CF 80004070837 II

relativo contratto di finanziamento in forma di contributo nella spesa ai sensi del D.M.

n. 593 dell' 8 agosto 2000 art 13 relativo al Progetto "Studio di strategie terapeutiche

mediche innovative guidate da Imaging molecolare e protoogenomica: applicazioni in

oncologia e neurologia" prot. n. DM46965 ai sensi del Decreto del M.I.U.R. n.

1141/Ric emesso in data 31.10.2008;

- facciano quant'altro occorre all'espletamento del mandato suddetto, ivi

compresa la facoltà di convenire, sia in sede di stipula che mediante successivi atti

aggiuntivi e previo assenso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della

Ricerca, eventuali modifiche, integrazioni, proroghe o rinnovi che si rendesse

necessario apportare al testo del contratto.

Il tutto con promessa di falso e fermo e senza obbligo di ratifica.

Il presente atto gode del trattamento tributario previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973

n. 601.

ALLEGATO
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
PROGETTO DI RICERCA

PROT N. DM 46965

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Giornale Generale n. 114 - 14

DECRETO 13 ottobre 2008

Ammissione del progetto di ricerca presentato dal Laboratorio di tecnologie oncologiche HSR-Giglio Soc. Cons. a r.l. e dall'Università degli studi di Messina, alle agevolazioni previste ai sensi dell'art. 13 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000. (Prot. n. 1141/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 176 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e semplificazione delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.) e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante: «Modifiche procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 13 che disciplina gli interventi relativi a specifiche iniziative di programmazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000 di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 90402 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Vista la delibera Cipe n. 3 del 22 marzo 2006 recante la «Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottostanziate — Raffinanziamento legge n. 208/1998 — periodo 2006-2008 (legge finanziaria 2006)» che ha previsto al punto 4.1.3, a valere su tale assegnazione, il finanziamento del progetto «Proteogenomica e Bioimaging molecolare in medicina» proposto dall'Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare - CNR e dall'Istituto di neuroscienze - CNR;

Vista la direttiva per la ripartizione del FAR 2006 del 31 agosto 2006, prot. n. 1693, registrata dalla Corte dei conti in data 31 ottobre 2006, con cui il Ministro dell'università e della ricerca ha disposto l'utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE con la delibera n. 3/2006 per il sostegno del citato progetto presentato da due Istituti del CNR in Sicilia per un importo di 47 milioni di euro;

Vista la nota MUR del 30 novembre 2006, prot. n. 14573 con cui si invita il CNR a far pervenire uno o più progetti esecutivi in aderenza alle disposizioni del citato decreto ministeriale n. 593/2000;

Vista la nota CNR del 21 dicembre 2006, prot. n. 0009265, in cui viene individuato il «Laboratorio di tecnologie oncologiche HSR-Giglio» per la presentazione dei progetti esecutivi richiesti;


Visto il progetto di ricerca DM 46965 dal titolo «Studio di strategie terapeutiche mediche innovative guidate da imaging molecolare e proteogenomica: applicazione in oncologia e neurologia» presentato il 29 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2000 dal Laboratorio di tecnologie oncologiche HSR-Giglio Soc. Cons. a r.l. e dall'Università degli studi di Messina Facoltà di medicina e chirurgia.

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato che l'Amministrazione ha trasmesso al Comitato;

Acquisito il parere del Comitato in ordine alla finierabilità del progetto DM 46965 espresso nella riunione del 17 settembre 2008, riportato nel relativo verbale;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.) per l'anno 2006, che assegna l'importo di 47 milioni di euro all'art. 13 per realizzazione di specifiche iniziative di programmazione - nelle aree deprese:



Considerato che per il progetto proposto per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare, per il suddetto progetto, ammissibile al finanziamento e nei limiti delle disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni di finanziamento;

Decreto.

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca DM 46965 dal titolo «Studio di strategie terapeutiche mediche innovative guidate da tracce molecolari e protocollo genomico: applicazione in oncologia e neurologia» presentato dal Laboratorio di tecnologie oncologiche HSK-Ciglio Soc. Cons. s.r.l. e dell'Università degli studi di Messina facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla normatività citata in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate, nella scheda allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antenaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto propONENTE di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi del progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

6. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

7. Al fini di quanto sopra si considera quale prima semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

8. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate cosìplessivamente in euro 16.024.777,50 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.) per l'anno 2006 con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione - area depresso.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

Il direttore generale: Cicalini

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2009
L'ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, regolano n. 1, foglio n. 7;



Legge 157/1992 art. 13

ALLEGATO
DM45965**Generalità del Progetto**

- Comando: DM45965 del 29/12/2007

- Progetto di Ricerca

Titolo:

STUDIO DI STRATEGIE TERAPEUTICHE MEDICHE INNOVATIVE GUIDATA DA IMAGING MOLECOLARE E PROTEOGENOMICA: APPLICAZIONE IN ONCOLOGIA e NEUROLOGIA

Inizio Attività: 01/09/2008

Durata mesi: 48

- Progetto di Formazione

Titolo:

Formazione di ricercatori altamente qualificati nello studio della Proteogenomica e Biomaging in Medicina: applicazioni in Oncologia.

Inizio Attività: 01/01/2009


Durata mesi: 30

- Beneficiari:

LABORATORIO DI TECNOLOGIE ONCOLOGICHE HSR-GIGLIO SOC. CONS. A.R.L.
CENALIF - (PA)

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI MESSINA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
MESSINA - (ME)

• Costo Totale	€ 23.874.950,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 19.665.200,00
- di cui attività di Sviluppo Precommerciale	€ 3.118.750,00
- di cui attività di Formazione	€ 890.000,00
di netto di recuperi parit.	€ -300.000,00



Impaginazione territoriale costi del Progetto

	ANALISI INTEGRATIVA						
	Spese di gestione	Spese di gestione	Nel 2	Salvo il 31/12/2010	Nel 2011	Nel 2012	Nel 2013
Personale	4.113.553						1.329.000
Spese generali	3.472.700						1.045.000
Altre spese	6.777.000						1.117.000
Consultenze	700.000						1.350.000
Prestazioni di terzi							
Beni immobiliari							
Materiale	630.000						1.000.000
Ricavi netti (da detraz)	300.000						1.000.000
Salvo il 31/12/2010	10.552.000	10.552.000	10.552.000	10.552.000	10.552.000	10.552.000	10.552.000
Investimenti	3.450.000						
Salvo il 31/12/2010	10.552.000	10.552.000	10.552.000	10.552.000	10.552.000	10.552.000	10.552.000

SVOLGIMENTO INCONCERNITO

	Spese di gestione	Spese di gestione	Nel 2	Salvo il 31/12/2010	Nel 2011	Nel 2012	Nel 2013
Personale	1.100.000						1.000.000
Spese generali	650.000						1.000.000
Altre spese	235.000						1.000.000
Consultenze							
Prestazioni di terzi							
Beni immobiliari							
Materiale							
Ricavi netti (da detraz)							
Salvo il 31/12/2010	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000
Investimenti	625.000						
Salvo il 31/12/2010	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000

	FORMAZIONE					
	SPESA 2004	SPESA 2005	SPESA 2006	SPESA 2007	SPESA 2008	SPESA 2009
Materiale docente	135.000					120.000
Sessobraffia personale	45.000					35.000
Altri spese correnti	10.000					10.000
Acquisto infrastrutture						
Costi dei servizi di riqualificazione	150.000					150.000
Salvo un totale complessivo di	440.000					380.000
Credito Agendato fino a € (*)	160.000					160.000
TOTALE SPESA FORMAZIONE	440.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000

Agevolazioni dell'Ente per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
Concessa nella spesa fino a € (*)						
Concessa nella spesa fino a € (*)	12.681.340,00			1.080.000,00		13.771.340,00
Credito Agendato fino a € (*)						

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
Concessa nella spesa fino a € (*)						
Concessa nella spesa fino a € (*)	1.403.483,50					1.403.483,50
Credito Agendato fino a € (*)						

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Attività da svolgere in zone 87.3.a) Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner mention dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

	FORMAZIONE					
	SPESA 2004	SPESA 2005	SPESA 2006	SPESA 2007	SPESA 2008	SPESA 2009
Concessa nella Spesa fino a € (*)	890.000,00					890.000,00
Credito Agendato fino a € (*)						

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate

10% Attività da svolgere in zone 87.3.a) Trattato C.E.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Forma di Misura dell'Intervento

	SETTORE INDUSTRIALE				
	Industria di base	Industria secondaria	Industria tertiaria	Settore agricolo	Settore servizi
Contributo nella spesa	70%	55%	80%	50%	40%
Credito Agoradex					

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Industria di base	Industria secondaria	Industria tertiaria	Settore agricolo	Settore servizi
Contributo nella spesa	40%	40%	35%	30%	30%
Credito Agoradex					

Messina Firma d'intervento per la Formazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Agenziazioni deliberate

	Spese di studio	Imprese	Progetto	Progetto	Spese	Totale
Contributo nella Spesa fino a 5 Euro	706.340,00			50.000,00		1.056.340,00
Credito Agenziato fino a 5 Euro						

Nessuna agenziazione per lo Sviluppo Procreativo

Nessuna agenziazione per la Formazione

Agenziazioni totali deliberate

	Fac. Industri. + Srl. Precommiss.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a 5	1.056.340,00		1.056.340,00
Credito Agenziato fino a 5			
TOTALE	1.056.340,00		

09A01576



